

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"CIRCOLO LA NEBBIA CUS MOLISE"

TITOLO I – Denominazione – Sede

Art. 1. –

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana a norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36/37/38 e seguenti del Codice Civile e della legge 266 del 01/08/1991 e nel rispetto delle norme di cui alle leggi 460 del 18/11/1997 e 383 del 07/12/2000 per le associazioni non commerciali, è costituita, con sede in Bojano (CB), Corso Umberto I°, n. 16, un'associazione che assume la denominazione "ASD Circolo La Nebbia CUS Molise" in breve "CLN CUS MOLISE.". L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale, dell'Unione Europea e di altri Continenti. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'orientamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dell'ente di promozione sportiva a cui l'associazione si è affiliata. L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II – Scopo – Oggetto

Art. 2.-

L'associazione si affilia al CSEN, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e potrà, altresì, affiliarsi ad altri organismi sportivi e del tempo libero a livello internazionale. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività e espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 3.-

L'associazione ha per scopo principale:

- a) Favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche e della didattica, la ricreazione e la formazione culturale fornendo adeguata assistenza ai propri associati;
- b) Promuovere la diffusione e l'esercizio di tutte le attività ludico-motorie di base, ricreative e culturali in tema di benessere della persona;
- c) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Calcio, Calcio a 5, Atletica Leggera e tutte le attività sportive nel campo dilettantistico;
- d) Gestire impianti e strutture di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecniche per la realizzazione delle iniziative sportive, culturali e ricreative e della didattica di apprendimento e di espressione del movimento del corpo;
- e) Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- f) Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- g) Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per il migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- h) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, tornei, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- i) Visionare e preparare atleti di diverse discipline sportive per le proprie attività o da indirizzare ad altre associazioni sportive dilettantistiche;
- j) Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- k) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci ponendo in essere tutti quei servizi strettamente complementari che comportino anche in talune manifestazioni la somministrazione di alimenti e bevande, l'intrattenimento e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, tramite intermediazione con Tour Operator. Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso il pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.

TITOLO III – Soci

Art. 4.-

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Art. 5.-

Le categorie dei soci si dividono:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e firmato l'atto costitutivo. I diritti e doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli dei soci ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente dell'Associazione il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 6.-

Possono essere ammessi in qualità di socio ordinario, tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le Società, associazioni ed Enti che intendono diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio Ordinario. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio ordinario, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, iscrizione al libro dei soci e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio Direttivo, saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio ordinario ed in particolare il diritto al voto nelle assemblee. L'iscrizione all'associazione ha validità di un anno solare (01 gennaio – 31 dicembre). Le iscrizioni scadono tutte il 31 dicembre, anche quelle iscrizioni che vengono fatte durante l'anno. Le iscrizioni si rinnovano automaticamente con il versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci ordinari temporanei.

Art. 7.-

La qualifica di socio dà diritto:

1. A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti;
3. A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;
4. La facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto.

I soci sono tenuti:

- a) All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle delibere assunte dagli organi sociali;
- b) Mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
- c) Al pagamento del contributo associativo.

Art. 8.-

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà essere restituita. La quota sociale è intransmissibile e non è rivalutabile.

TITOLO IV – Recesso – Esclusione

Art. 9.-

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

Art. 10.-

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) Che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'anno solare;
- b) Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all'Associazione;

Art. 11.-

Le deliberazioni prese in materia di esclusione, debbono essere comunicate direttamente ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera a) dell'Art. 10 e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – Risorse economiche – Fondo Comune – Esercizio sociale**Art. 12.-**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

1. Quote di iscrizione e contributi degli associati;
2. Quote e contributi per la partecipazione ed organizzazione di manifestazioni sportive;
3. Contributi aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
4. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi nell'ambito dei fini statutarî;
5. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
6. Proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quale feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. Beni immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
10. Entrate derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
11. Altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Il Fondo Comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione. Nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art. 13.-

Esercizio sociale.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei soci. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura della chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI – Organi dell'Associazione

Art. – 14.-

Sono organi dell'Associazione:

1. L'assemblea degli associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Art. – 15.-

Assemblea degli associati.

Le assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve essere effettuata mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

Art. – 16.-

L'Assemblea ordinaria:

- a) Approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) Procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno i due terzi (2/3) degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. – 17.-

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentati. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide a maggioranza dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. – 18.-

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere dell'assemblea straordinaria sono valide, per modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Art. – 19.-

L'assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua mancanza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Art. – 20.-

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato sempre da un numero dispari di membri da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistono cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Presidente dell'Associazione, e su proposta del Presidente il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire o attraverso la posta elettronica non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una comunicazione ufficiale anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1) Curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- 2) Redigere il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione;
- 3) Predisporre regolamenti interni;
- 4) Ratificare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale redatti dal Presidente dell'associazione;
- 5) Deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- 6) Deliberare circa l'esclusione degli associati;
- 7) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- 8) Delibera l'importo delle quote di iscrizione, delle quote contributive annuali, dovute dagli associati, stabilito in funzione dei programmi di attività, l'ammontare dei versamenti aggiuntivi per attività e servizi sociali e ne prevede anche i termini e le modalità di versamento;
- 9) Per particolari esigenze amministrative ed organizzative può nominare il Comitato Esecutivo dell'Associazione.

Art. – 21.-

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione cooptando fra gli associati che hanno diritto al voto, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. Ove decade la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. – 22.-

Il Presidente.

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza ed ha la firma dell'Associazione.

Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. In caso di assenza, o impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni Il Consiglio Direttivo per reintegrare/cooptare un nuovo membro tra gli associati che abbia diritto al voto in assemblea e, quindi procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. – 23.-

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. – 24.-

Il Segretario Tesoriere

Il segretario Tesoriere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo. Su incarico del Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Art. – 25.-

Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea degli associati. È composta da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica cinque anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. In mancanza del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo ed il Presidente dell'Associazione, per la verifica delle scritture contabili e dei bilanci, può avvalersi della prestazione di un Commercialista esterno.

Art. – 26.-

Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è formato sempre da un numero dispari di membri da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti nominati dal Consiglio Direttivo, è presieduto dal Presidente dell'Associazione che di diritto ne fa parte. I componenti del Comitato Esecutivo restano in carica un anno corrispondente alle date di inizio e fine della stagione sportiva della FIGC. Si occupa di curare la parte amministrativa ed organizzativa delle compagini dell'Associazione che partecipano ai campionati nazionali, regionali e provinciali, a tornei, e a manifestazioni nell'ambito sportivo a qualsiasi livello. Per esigenze organizzative e per il buon andamento delle squadre dell'Associazione, individuano figure a supporto delle compagini e le propongono al Consiglio Direttivo per la ratifica e la delibera. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente dell'Associazione a mezzo e-mail o messaggi telefonici.

Art. – 27.-

Collegio Arbitrale.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza, questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente: uno da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

TITOLO VII – Scioglimento

Art. – 28.-

Lo scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili. estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui devono essere devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività per finalità sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Art. – 29.-

Norma Finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni all'ordinamento sportivo.